

Lingua e diritto: due sistemi normativi a confronto

Negli ultimi 25 anni – ma il processo ha avuto inizio ben prima – è venuta sviluppandosi la consapevolezza della stretta interrelazione tra lingua e diritto. Il diritto è viepiù considerato nella sua natura di sistema normativo che si realizza con e attraverso la lingua. Dal canto suo, la lingua costituisce a sua volta pure un sistema normativo: sia che si pensi alle grammatiche e ai vocabolari di ogni epoca (e per l'italiano la mente non può non andare anche alla plurisecolare «questione della lingua») sia che ci si riferisca alle teorie della grammatica generativo-trasformativa (che – e qui semplifico alquanto – presuppone una normatività innata). Cercheremo di definire le correlazioni tra i due sistemi di norme, linguistiche e giuridiche, facendo parlare e interagire linguisti e giuristi che vi si sono soffermati negli ultimi decenni. In seguito evidenzieremo, sempre con l'ausilio di vari autori, il ruolo svolto dalla semantica e dall'ermeneutica nel linguaggio giuridico, in special modo con riferimento alla traduzione nell'ambito delle legislazioni multilingui. L'univocità e la monosemia del testo normativo giuridico, sue esigenze essenziali sul piano semantico, sono di fatto messe alla prova mediante l'approccio ermeneutico sui due piani dell'interpretazione letterale e teleologica della norma.

1 Correlazione normativa tra sistema linguistico e sistema giuridico

Secondo Sabatini (1990, 273 seg.), i rapporti tra lingua e diritto sono caratterizzati dalle «strette analogie che si riscontrano tra la lingua e il diritto quali “istituti primari”, nati dalla convenzione sociale e che permettono il sussistere della società», dal loro carattere comune «di “sistemi” tendenti a una forte organizzazione interna, ma anche in perpetuo riassetto nel divenire storico della società medesima» e da una «profonda consustanzialità tra la norma giuridica e la sua espressione linguistica, ciò che comporta, nell'interpretazione e nell'applicazione della norma, una incessante opera di analisi del linguaggio sotto tutti gli aspetti, compreso quello pragmatico».

Alla ricerca dei parametri per definire e valutare la norma linguistica, Serianni (2006, 40) ricorre al paragone tra lingua e diritto portandolo addirittura sul piano di un parallelo tra «pudore morale» e «pudore linguistico», manifestandosi il secondo come «percezione della correttezza linguistica da parte dei parlanti e conseguente reattività nei casi di violazione di norme comunemente condivise». Infatti, specifica Serianni (2006, 40 seg.), «come il cittadino, anche digiuno di diritto, ha interiorizzato una serie di norme giuridiche, quelle fondamentali, ed è consapevole del confine lecito-illecito, così l'utente di una lingua, anche analfabeto, sa che alcune esecuzioni violerebbero irrimediabilmente lo statuto di

quella lingua». Il parallelo è ulteriormente approfondito quanto ai rapporti tra la dottrina giuridica e le grammatiche e testi analoghi, tra la giurisprudenza e le sanzioni irrogate dalla scuola, tra l'azione penale promossa dall'iniziativa del singolo cittadino e le lamentele pubbliche del singolo utente che stigmatizza un cattivo uso linguistico (Serianni 2006, 41). A questo riguardo potremmo proiettare alla lingua il noto brocardo «nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege».

Un altro parallelo tra lingua e diritto, e in particolare nell'ambito dell'interpretazione e dell'applicazione della norma giuridica e di quella linguistica, possiamo individuarlo, con un accostamento metaforico analogo, tra quella che Serianni (2006, 102) chiama «zona grigia» della norma linguistica, vale a dire «il settore in cui la norma, non essendo consolidata o condivisa, può suscitare incertezza di esecuzione presso lo stesso parlante italofono istruito», e quella che Guastini (1994, 467), con riferimento ai casi in cui «può esser difficile stabilire se una data controversia ricada o no sotto il dominio di una certa norma», definisce «zona di penombra» del diritto, cioè «questa area di casi in cui la norma è di incerta applicazione».

Se Pugliatti (1978, 71 seg.), scandagliando i rapporti tra sistema grammaticale e sistema giuridico, afferma la sussistenza della «analogia tra la violazione delle norme grammaticali, del lessico, della tecnica legislativa, e l'*agere contra ius* o in difformità dal diritto», pur riconoscendo il carattere veniale della prima rispetto al secondo, Guastini (1994, 467) ricorda la tesi, diffusa in teoria del diritto, «secondo cui le norme giuridiche sarebbero enunciati formulati in linguaggio naturale (la lingua italiana, la lingua inglese, la lingua castigliana, ecc.) e dotati, come tali, di una "trama aperta" (*open texture*)». Ma l'assimilazione tra linguaggio giuridico e linguaggio comune, suggerita dal fatto che le norme giuridiche sono per l'appunto formulate in linguaggio naturale¹, «cela in sé un fatale errore, perché induce ad assimilare altresì la "conversazione" giuridica (cioè il processo d'interpretazione) alla conversazione quotidiana»² (Guastini 1994, 470).

A proposito della classificazione del linguaggio giuridico nella tassonomia sociolinguistica, il giurista e il linguista mettono in campo un approccio complementare. Mentre per Pugliatti (1978, 74) la lingua del diritto «presenta sue particolarità, specialmente lessicali, per cui acquista a volte il carattere di un gergo, e in genere l'aspetto di una lingua particolare», riconoscendo il giurista che «non si tratta però [...] di una lingua *artificiale*, bensì della lingua *naturale* col suo retaggio di alternative strutturali [...] o funzionali [...]», per Mortara Garavelli (2001, 8) «si ha a che fare con una condizione condivisa dalle varietà di lingua che differiscono dalla matrice comune per l'impiego di tecnicismi lessicali e per una formalità di registri che è altra cosa dalla formalizzazione delle lingue speciali

scientifiche». Il linguaggio giuridico è sì distinto ma non separato da quello comune: «il criterio della non-separatezza dalla lingua comune è servito a classificare la lingua dei testi giuridici fra i cosiddetti linguaggi settoriali» (Mortara Garavelli 2001, 8).

2 Univocità e monosemia: cardini dei testi normativi

Nella sua formulazione linguistica, la norma giuridica esige, per la «migliore interpretazione e agibilità della norma, il massimo possibile di chiarezza e precisione, cioè di univocità» (Sabatini 2005/2006, 350). Mortara Garavelli (2001, 15) indica la monosemia come «oggetto di attenzione per i cultori della legistica. Che infatti raccomandano la monosemia come prodotto dell'applicazione della prima regola per la stesura di testi legislativi: "evitare le polisemie"». Tuttavia, nei testi normativi l'ambiguità e l'indeterminatezza non sono esclusi: «si tratta di stabilire a chi spetti correggerle [...]: se al legislatore o all'interprete.» (Mortara Garavelli 2001, 15).

A proposito dell'auspicata chiarezza e univocità dei testi normativi giuridici, Sabatini (2005/2006, 352) ribadisce il concetto di «rigidità-esplicitezza» (caratterizzante i testi molto vincolanti come quelli normativi giuridici) opposto a quello di «elasticità-implicitezza» (che riguarda i testi poco vincolanti quali i testi letterari e poetici)³ quando afferma che «è facile comprendere che in un testo che tenda alla massima chiarezza e univocità sono resi espliciti tutti i passaggi dei concetti in esso contenuti: in sintesi, possiamo dire che è tale carattere di esplicitezza che, vincolando l'interpretazione, produce la rigidità del testo».

3 Interpretazione letterale e interpretazione teleologica della norma giuridica

Fra i diversi tipi o metodi di interpretazione giurisprudenziale troviamo quella letterale (o grammaticale), che tiene conto del significato «linguistico» della norma giuridica, e quella teleologica, che considera lo scopo, la finalità della norma. Le due interpretazioni sono ben descritte, nella loro combinazione e successione, nell'articolo 12, primo comma, delle cosiddette «preleggi» del Codice civile italiano (Disposizioni sulla legge in generale): «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

Se guardiamo alle modalità d'interpretazione descritte per la Svizzera e per l'Unione europea, due realtà dalle legislazioni multilingui, notiamo chiaramente un parallelo nella priorità accordata all'interpretazione letterale rispetto a quella teleologica, ma anche nella funzione correttiva della seconda rispetto alla prima. A proposito del divieto d'arbitrio nel diritto amministrativo svizzero, per esempio, Scolari (2002, 153, n. 455) sottolinea l'esigenza che l'interprete vada oltre il

metodo letterale: «una decisione che interpreta alla lettera la legge può essere arbitraria quando contraddice manifestamente il senso e lo scopo della norma e conduce a risultati che il legislatore non può aver voluto [...]». D'altra parte, «non vi è arbitrio per il solo fatto che un'altra soluzione potrebbe pure essere immaginabile, e sembrare persino migliore [...]» (Scolari 2002 154, n. 457). È dunque opportuno integrare adeguatamente il metodo d'interpretazione letterale (Scolari 2002, 80 seg., n. 185): «Se tuttavia il testo non è chiaro oppure sono possibili più interpretazioni occorre ricercare qual è il vero senso della norma, desumendolo da tutti gli elementi che vanno considerati, dai lavori preparatori, dallo scopo della norma, dal suo spirito così come dai valori su cui essa si fonda o ancora tramite la relazione con altre disposizioni legali [...]. È pure importante il senso che la norma assume nel suo contesto [...]. Se diverse interpretazioni sono possibili, occorre scegliere quella che è più conforme alla Costituzione [...]».

Riferendosi alle divergenze tra le versioni linguistiche della legislazione europea, Laura Mori (in Turchetta 2005, 77) espone le modalità interpretative della Corte di giustizia delle Comunità europee che prevedono proprio i due tipi d'interpretazione di cui ci stiamo occupando: «Nei casi in cui la Corte si è trovata a vagliare la validità delle traduzioni di un documento, ha prediletto le versioni non equivocate scartando, conseguentemente, le versioni che costituivano la fonte d'equivoco. Là dove, anche applicando questi principi, la divergenza non viene risolta, la Corte ricorre a un'interpretazione in funzione dell'economia generale, della volontà dell'autore e, in particolare, della finalità perseguita [...]».

In tema di interpretazione in generale, Pugliatti (1978, 145 seg.) evidenzia l'importanza della parola per l'interprete: «La proposizione normativa, per il suo carattere precettivo, deve poter contare sul potere suggestivo della parola, cioè sul suo contenuto irrazionale, che conserva il riflesso della sua storicità, e nel tempo stesso lascia un alone indefinito, che consente l'esplicarsi della libertà di apprezzamento dell'interprete. Ma questa zona o alone irrazionale dovrebbe costituire la cornice del quadro, poiché la parola della proposizione normativa, nel suo nucleo centrale, deve essere precisa [...]». Pur ammettendo, dichiarandola addirittura necessaria all'interpretazione, una certa vaghezza e indeterminatezza nel dettato giuridico, l'autore afferma l'esigenza di precisione. Possiamo asserire che la dimensione letterale e quella teleologica si intrecciano fin dall'inizio nell'operato dell'interprete.

Sul versante dei traduttori, infine, Cosmai (2003, 135) sembra addirittura stabilire un parallelo tra metodi interpretativi giurisdizionali e metodi interpretativi traduttivi. Censurando la traduzione letterale, propugna in generale una traduzione che vada oltre e che tenga conto di funzionalità, scopi e finalità: «Il pericolo [...] è che il giurista-linguista dia per scontati dei traducenti ritenuti più

o meno consolidati, laddove invece la politica migliore sembra sempre quella di adottare un approccio interpretativo funzionale». L'interpretazione teleologica, dunque, vale anche per il traduttore, non solo per il giudice.

Giovanni Bruno, Cancelleria federale, Servizi linguistici centrali, Divisione italiana, Bellinzona, e-mail: giovanni.bruno@bk.admin.ch

Note

- 1 Il linguista parlerebbe di «lingua storico-naturale» (cfr. Sabatini 2005/2006, 355, Berruto 2010, 899).
- 2 L'esemplificazione è eloquente: «nella comunicazione quotidiana, difficilmente qualcuno metterebbe in dubbio che ad una persona senza alcun cappello convenga l'attributo di "calvo"; ma se si trattasse di interpretare il vocabolo "calvo" in quanto appartenente al linguaggio legislativo (cioè in quanto usato in una legge), non pochi giuristi sarebbero disposti a sollevare un tale dubbio, e ciò non sarebbe motivo di meraviglia per i loro colleghi.» (Guastini 1994, 470).
- 3 Per cui si veda Sabatini (1999).

Riferimenti bibliografici

- Berruto, Gaetano, 2010, *Trasporre l'intraducibile: il socio-linguista e la traduzione*, in G. Sertoli, C. Vaglio Marengo & C. Lombardi (a c. di), *Comparatistica e intertestualità. Studi in onore di Franco Marengo* (tomo II, pagg. 899–910), Alessandria, Edizioni dell'Orso.
- Cosmai, Domenico, 2003, *Tradurre per l'Unione europea. Pratiche e strategie operative*, Milano, Hoepli.
- Guastini, Riccardo, 1994, «Trama aperta», *scienza giuridica, interpretazione*, in U. Scarpelli & P. Di Lucia (a c. di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, pagg. 467–473.
- Mortara Garavelli, Bice, 2001, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi.
- Pugliatti, Salvatore, 1978, *Grammatica e diritto*, Milano, Giuffrè.
- Sabatini, Francesco, 1990, *Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi*, in Sabatini, 2011, tomo II, pagg. 273–320.
- Sabatini, Francesco, 1999, «Rigidità-esplicitzza» vs «elasticità-implicitzza»: possibili parametri massimi per una tipologia dei testi, in Sabatini, 2011, tomo II, pagg. 183–261.
- Sabatini, Francesco, 2005/2006, *I testi normativi giuridici: un uso prototipico della lingua*, in Sabatini, 2011, tomo II, pagg. 347–356.
- Sabatini, Francesco, 2011, *L'italiano nel mondo moderno* (3 tomi), Napoli, Liguori.
- Scolari, Adelio, 2002, *Diritto amministrativo. Parte generale*, Cadenazzo-Bellinzona, Tipografia Torriani.
- Serianni, Luca, 2006, *Prima lezione di grammatica*, Roma-Bari, Laterza.
- Turchetta, Barbara, 2005, *Il mondo in italiano. Varietà e usi internazionali della lingua*, Roma-Bari, Laterza.